

STATUTO FONDAZIONE GAETANO MORELLI

Centro per lo studio del diritto processuale internazionale e del diritto processuale civile internazionale

Approvato con deliberazione CC. n. 57/94; CC. 44/95 e n. 122/95

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

notizie utili

- vedi delibera CC. n. 118/95 (nomina rappresentante)
- vedi delibera CC. n. 119/95 designazione revisore effettivo)
- vedi delibera CC. n. 121/95 (designazione revisore supplente)

Articolo 1

Per onorare la memoria del prof. Gaetano Morelli, su iniziativa della signora Giuseppina Sciacca Morelli, L'Università degli Studi di Reggio Calabria per la facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, il Comune di Crotona e la Regione Calabria costituiscono la "Fondazione Gaetano Morelli - Centro per lo studio del diritto processuale internazionale e del diritto processuale civile internazionale".

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Crotona.

Articolo 3

La Fondazione ha finalità di promuovere studi in materia di diritto processuale internazionale. Essa utilizzerà i beni patrimoniali a qualsiasi titolo pervenuti o da parte di enti pubblici o privati, per rendere possibile lo svolgimento di ogni attività di ricerca scientifica e di diffusione culturale ed educativa per lo studio del diritto processuale internazionale e del diritto processuale civile internazionale.

La Fondazione per conseguire le proprie finalità istituisce borse di studio per giovani laureati o stranieri; organizza corsi di specializzazione post-laurea, masters, conferenze, convegni, seminari, studi, ricerche ed ogni altra iniziativa ritenuta utile; organizza altresì un centro di documentazione sul diritto internazionale.

La Fondazione instaura rapporti di collaborazione con la istituendo Scuola di specializzazione di diritto processuale in materia internazionale intitolata a Gaetano Morelli nonché con altri Centri ed Istituzioni Universitarie che abbiano scopi affini a quelli della Fondazione.

La Fondazione cura pubblicazioni, anche periodiche, provvedendo direttamente alla loro edizione e distribuzione.

Per il conseguimento del predetto oggetto sociale la Fondazione può:

- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ivi compresa l'assunzione di mutui, bancarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno dagli organi competenti ritenute utili ed autorizzate;
- assumere partecipazioni in altri organismi che perseguono finalità in ambiti di studio e di ricerca affini a quelli della Fondazione;
- avvalersi di tutte le Istituzioni e della collaborazioni di tutti gli enti pubblici e privati.

Articolo 4

Il patrimonio è costituito:

- dai beni conferiti in sede di atto costitutivo dai soci fondatori;
- dei beni ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 3.

- Dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera di destinare ad incrementare il patrimonio.

Articolo 5

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

-dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Articolo 6

Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente della Fondazione;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dalla sig.ra Giuseppina Sciacca Morelli o i suoi delegati o da lei vanti titolo;
- b) da tre professori ufficiali di discipline attinenti al diritto internazionale indicati dal Rettore dell'Università della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro;
- c) dall'Assessore alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria o suo delegato;
- d) da un rappresentante del Comune di Crotona, eletto dal Consiglio Comunale;
- e) dal Presidente della Provincia di Crotona o suo delegato.

Al Consiglio di Amministrazione partecipano, altresì, designati dai competenti organo statuari -, in numero complessivo non superiore a due (2), rappresentanti di Enti Pubblici e/o privati che contribuiscano alla vita della Fondazione medesima, non inferiori a trenta (30) milioni di lire al momento della richiesta di partecipazione alla Fondazione e con l'assunzione di obbligo ad erogare un contributo annuale, nella misura che sarà stabilita, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, in relazione all'attività programmata ed al bilancio approvato, conchè tale contributo non potrà essere determinato in misura superiore alla quota di prima partecipazione, fatta salva la discrezionalità per maggiore importo da parte del socio partecipante.

Ove gli Enti contributori fossero in numero superiore a due, i rappresentanti saranno designati dai due Enti che assicurano il contributo nella misura maggiore. In caso di parità di contribuzione, la designazione avverrà di concerto e, in mancanza da parte degli Enti primi aderenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Coloro che – per qualsiasi causa –fossero eletti a quadriennio iniziato, durano in carica fino al compimento del quadriennio medesimo.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- ai sensi dell'art. 3, paragrafo 6 della legge regionale del 19.04.1995, n. 20, adotta il programma triennale di attività e lo trasmette alla Giunta della Regione Calabria. L'intesa con la Giunta regionale si considera acquisita in mancanza di formali determinazioni in contrario, assunte nei trenta giorni successivi alla ricezione del programma;
- approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario, cui il bilancio stesso si riferisce, e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera i regolamenti;

- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la fondazione ed altri enti o privati;
- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- delibera le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di delegare ad uno o più dei suoi componenti;
- può nominare un Direttore, determinandone poteri e compensi.

Articolo 9

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice presidente o da una persona di volta in volta designata.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza di almeno la metà dei componenti, quando il presente Statuto non richiede maggioranze qualificate.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano con voto consultivo il Direttore, se nominato, ed i Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente.

Il Presidente è scelto fra i consiglieri di designazione universitaria, Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa ivi compreso quello di nominare Procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituisce la prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende al personale della Fondazione.

La Fondazione si avvale di personale messo a disposizione dai soci fondatori.

Articolo 12

Il Comitato Scientifico è composto, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da cinque personalità distinte nello studio del diritto processuale internazionale e del diritto processuale civile internazionale designate in base alle seguenti procedure.

Due studiosi vengono scelti dal Senato Accademico dell'Università di afferenza della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro. La Direzione della "Rivista di Diritto Internazionale" ha facoltà di designare uno dei membri. A tal fine il Senato Accademico della suddetta Università invita la direzione della Rivista a provvedere assegnandole un congruo termine. Altri tre studiosi sono designati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Senato Accademico dell'Università di afferenza della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro.

Fanno altresì parte del Comitato Scientifico:

- il Rettore dell'Università di afferenza della facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, in quanto rappresenta l'istituzione culturale che ha promosso la costituzione della Fondazione; potrà essere delegato a rappresentare il Rettore un docente della facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro titolare di insegnamento di una delle materie oggetto delle attività della Fondazione;
- il Direttore del Dipartimento di Scienza e Storia del diritto della facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro; potrà essere delegato a rappresentare il Direttore un docente della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro titolare di insegnamento di una delle materie oggetto delle attività della Fondazione;
- il Presidente della Provincia di Crotona o suo delegato;
- il Sindaco del Comune di Crotona o suo delegato,
- un dirigente dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria designato dalla Giunta Regionale.

Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto tra i componenti designati dal Senato Accademico dell'Università di afferenza della Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro.

I componenti il Comitato Scientifico per qualsiasi causa venuti a mancare vengono sostituiti, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, dallo stesso organo che li ha nominati.

Articolo 13

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente o su richiesta di almeno tre dei componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico:

- formula proposte o programmi sulle attività della Fondazione
- esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
- approva i programmi di ricerca predisposti dalla Fondazione;
- approva le pubblicazioni della Fondazione;

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Scientifico si fa riferimento alle norme dettate in tema di Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio devono essere scelti:

- a) Un membro effettivo ed un membro supplente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ed un membro supplente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la cui designazione compete al Consiglio Provinciale di Crotona. Tale membro assume la funzione di Presidente;
- b) Un membro effettivo ed un membro supplente tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, la cui designazione compete al Consiglio Comunale di Crotona;
- c) Un membro effettivo tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri, la cui designazione compete alla Regione Calabria.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Articolo 15

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

^^

Maone) 06.02.2001

